



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ORELLANA, CASALETTO, BATTISTA, DE PIETRO,
BOCCHINO e SIMEONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2015

Disposizioni per la crescita e lo sviluppo delle *start-up* innovative

ONOREVOLI SENATORI. – A poco più di due anni dall'entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che ha introdotto misure a sostegno dell'innovazione imprenditoriale, dell'occupazione giovanile e a favore della nascita di *start-up*, è possibile tracciare un primo quadro di sintesi. L'impianto normativo introdotto dal succitato decreto è di assoluta novità e incarna la volontà di dare sostegno e visibilità alle *start-up*, elemento imprescindibile per la crescita e sviluppo del sistema economico nazionale. Modifiche quali la revisione delle disposizioni di diritto societario, l'introduzione delle agevolazioni fiscali e la statuzione di particolari discipline in materia di lavoro, nonché l'apertura della possibilità di raccogliere capitali sul mercato mediante il *crowdfunding*, hanno certamente attirato l'attenzione verso le *start-up* innovative, consentendo di affrontare la nascita e lo sviluppo di queste nuove realtà imprenditoriali con un approccio inedito per il nostro paese e più in linea con le dinamiche riscontrate nei paesi esteri. Tuttavia, occorre rilevare che, nonostante gli sforzi normativi intrapresi, dopo l'accelerazione riscontrata nel corso del primo anno di vigenza del decreto (che ha visto la costituzione di 748 nuove *start-up* innovative rispetto alle 379 dei 12 mesi precedenti), si è assistito ad un rallentamento della crescita. Dall'analisi dei dati relativi ai primi mesi del 2014 è ancor più significativo rilevare il calo del numero delle società costituite nei mesi di aprile e maggio 2014, con una riduzione di oltre il 20 per cento rispetto ai mesi di febbraio e marzo 2014. Appare del tutto evidente che l'intero settore non può aver esaurito il suo slancio

ancora prima di aver espresso il reale potenziale.

In occasione dell'Expo delle *Start-up*, evento tenutosi a Milano nel giugno 2014 presso la regione Lombardia, sono emerse, grazie al confronto tra alcuni dei professionisti che più frequentemente operano nell'ambito delle *start-up*, quali dovrebbero essere le modifiche alle disposizioni vigenti, atte a superare le aporie e i vincoli normativi esistenti, favorendo così la crescita e lo sviluppo delle *start-up* innovative nel panorama industriale nazionale duramente colpito dalla crisi. A tal proposito, una delle principali criticità segnalate, concerne l'attuale nozione di *start-up* innovativa, troppo restrittiva e vincolante. Vi è poi concorde opinione nel considerare, quale elemento chiave della nascita e sviluppo delle *start-up* innovative, un più agevole accesso al mercato dei capitali, in particolare per quei progetti che, in virtù del loro oggetto altamente innovativo, subiscono il nesso inversamente proporzionale tra ampiezza dell'alea di riuscita e possibilità di ricorso al capitale di credito. In questo contesto l'obiettivo deve mirare a favorire la crescita e lo sviluppo di veicoli di investimento specializzati e di dimensioni significative che, da un lato diano sufficienti garanzie agli investitori, così da poter raccogliere le fonti necessarie, e, dall'altro, abbiano una reale capacità di impatto sul sistema, grazie ad interventi sistematici e quantitativamente rilevanti. Di particolare importanza è, inoltre, la discussione riguardante la capacità delle *start-up* di attrarre risorse umane, che ha ricevuto impulso dalla possibilità di riconoscere ai lavoratori strumenti partecipativi al capitale in modo fiscalmente agevolato, ma che deve

acquisire una maggiore flessibilità di rapporti in funzione della tipicità del settore. In fine, anche il riconoscimento della specificità della *start-up* innovativa al fine dell'applicazione di alcuni istituti di natura tributaria è stato segnalato quale circostanza non irrilevante per favorire la nascita di *start-up* innovative.

L'intervento che il legislatore ha attuato sino a questo momento ci consente oggi di guardare con maggiore attenzione al mondo delle *start-up*, anche in virtù delle informazioni che l'ordinamento è riuscito a generare e che hanno costituito la futura base per realizzare interventi più mirati ed efficaci. Da tale base prende avvio il presente disegno di legge, il cui obiettivo è, appunto, tentare di fornire una risposta alle problematiche sin qui esposte.

Il presente provvedimento si divide in quattro Capi: il Capo I mira ad apportare consistenti modifiche alla definizione di *Start-up*; il Capo II introduce una serie di agevolazioni di natura fiscale e finanziaria; il Capo III apporta una serie di innovazioni alla legislazione vigente, al fine di favorire l'ingresso di forza lavoro nelle *start-up* innovative; all'interno del Capo IV sono contenute le necessarie coperture finanziarie. In particolare:

- L'articolo 1 modifica i requisiti che definiscono la *start-up* innovativa ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, e successive modificazioni. In particolare alla lettera *a*) viene incrementato di un anno, da 4 a 5, il limite temporale entro il quale poter essere considerate *start-up* innovativa dalla data di costituzione della società, estendendo del medesimo periodo la relativa facoltà di godere del particolare statuto normativo ad essa dedicato.

La lettera *b*) mira a riconoscere il requisito di *start-up* innovativa a tutte le società che innovino indipendentemente dall'alto contenuto tecnologico, stralciando dalla

norma l'inciso della lettera *e*), secondo comma, dell'articolo 25. La lettera *c*) si propone di eliminare il divieto per le *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *g*) del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, di costituirsi a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda, salvo il caso nel quale l'azienda o il ramo di azienda vengano acquisite da società che abbiano esercitato l'azienda o il ramo di azienda ceduti con qualifica di *start-up* innovativa. La lettera *d*) riduce dai due terzi alla metà il requisito della forza lavoro titolare di laurea magistrale al fine del riconoscimento del requisito di *start-up* innovativa.

- L'articolo 2 introduce dei criteri specifici concernenti la rilevanza del momento di iscrizione come *start-up* innovativa per l'agevolazione degli investimenti, di cui all'articolo n. 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012. Si prevede in particolare che, al fine dell'ottenimento degli incentivi, la *start-up* finanziata debba, mediante autocertificazione, comprovare il possesso dei requisiti previsti dalle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) dell'articolo 25.

- L'articolo 3 mira a estendere le medesime disposizioni previste dall'articolo 2468 del codice civile, operanti per la modifica dei diritti particolari dei soci, anche alle modifiche inerenti le particolari categorie di quote delle società a responsabilità limitata previste dall'articolo 26 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, statuendo, al contempo, la non applicabilità della disciplina delle assemblee speciali prevista dall'articolo 2376 del codice civile in materia di società per azioni.

- L'articolo 4 interviene sulla disciplina che regola il cosiddetto *equity crowdfunding* per le *start-up* innovative, ovvero la possibilità per queste società di utilizzare portali *on line* per la raccolta di capitale di

rischio attraverso gestori specializzati. La modifica proposta intende ampliare la possibilità di raccogliere capitale in *crowdfunding* ai veicoli di investimento, siano essi OICR o società di partecipazioni che investono prevalentemente in *start-up* innovative. Favorire la raccolta dei capitali da parte delle *start-up* rappresenta certamente un elemento decisivo per la crescita dell'ecosistema *start-up*. Individuare forme innovative di raccolta di capitali anche per i veicoli di investimento specializzati e che destinano prevalentemente alle *start-up* innovative la raccolta di capitale di rischio potrebbe consentire agli investitori interessati di investire sul settore delle *start-up* innovative secondo una logica di portafoglio e attraverso operatori specializzati, frazionando e diversificando in tal modo il rischio elevato associato a tali operazioni ed evitando anche di dover gestire direttamente gli investimenti nelle singole *start-up*.

- Con l'articolo 5, per la *start-up* innovativa e l'incubatore certificato, il periodo massimo di esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, viene esteso fino al quinto anno di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese.

- L'articolo 6, novella l'articolo n. 28 del decreto-legge n. 179 del 2012, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, introducendo misure di coordinamento con le modifiche al decreto legislativo n. 368 del 2001 e al decreto legislativo n. 276 del 2003 apportate dal *Job Act*, per quel che concerne le disposizioni in materia di lavoro subordinato.

- L'articolo 7 novella l'articolo n. 61, comma 1 del decreto legislativo n. 276 del 2003, eliminando la necessità, per le *start-up* innovative, che il progetto del contratto a progetto da esse stipulato sia funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale e non coincidente con l'oggetto sociale del committente.

- Con l'articolo 8, si richiede un nuovo accordo tra il Governo e le regioni da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di modificare la definizione delle linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento in favore delle *start-up* innovative.

- L'articolo 9 provvede a fornire la necessaria copertura finanziaria, pari a 300 milioni di euro, alla quale si provvede attingendo ai seguenti fondi:

a) Fondo per interventi strutturali di politica economica;

b) Fondo per la crescita sostenibile;

c) Fondo per lo sviluppo e la coesione.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

MODIFICHE ALLA DEFINIZIONE DI *START-UP* INNOVATIVA

Art. 1.

(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) è costituita da non più di sessanta mesi»;

b) alla lettera f), le parole: «ad alto valore tecnologico» sono soppresse;

c) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) non può acquisire la qualifica di *start-up* innovativa, e ove l'abbia ottenuta la perda, la società che acquisisca un'azienda o un ramo di azienda che abbia già ottenuto la qualifica di *start-up* innovativa»;

d) alla lettera h), numero 2), le parole: «a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà».

CAPO II

AGEVOLAZIONI IN MATERIA TRIBU-
TARIA E FINANZIARIA PER LE *START-
UP* INNOVATIVE

Art. 2.

*(Modifiche alla disciplina degli incentivi
all'investimento in start-up innovative)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali di cui ai precedenti commi, rileva il possesso, comprovato da autocertificazione, dei requisiti indicati dalle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) del comma 2 dell'articolo 25 del presente decreto».

2. La mancata iscrizione della *start-up* presso l'Ufficio del registro delle imprese entro tre anni dalla data di ricezione dell'investimento comporta per il contribuente la decadenza dal beneficio fiscale e l'obbligo per lo stesso di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Art. 3.

*(Estensione delle disposizioni previste
dall'articolo 2468 del codice civile)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Alle categorie di quote di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si applica la disciplina concernente le assemblee speciali prevista dall'articolo 2376 del codice civile.

3-ter. Alle categorie di quote di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applica

la disciplina prevista dall'articolo 2468 del codice civile, concernente le quote di partecipazione».

Art. 4.

(Utilizzo dei veicoli di investimento strutturato per agevolare la raccolta di capitali)

1. All'articolo 1, comma 5-*novies*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative, come identificati dall'articolo 1, comma 2, lettere *e*) ed *f*) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2014».

2. All'articolo 50-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «*start-up* innovative» sono inserite le seguenti: «, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative»;

b) al comma 2, dopo le parole: «*start-up* innovative» sono inserite le seguenti: «, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative».

3. All'articolo 100-*ter*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «*start-up* innovative» sono inserite le seguenti: «, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che inve-

stono prevalentemente in *start-up* innovative».

Art. 5.

(Esenzioni)

1. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'ultimo periodo, le parole: «quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno».

CAPO III

DISPOSIZIONI A FAVORE DELL'INGRESSO DI FORZA LAVORO NELLE
START-UP INNOVATIVE

Art. 6.

(Adeguamento delle disposizioni in materia
di rapporto di lavoro subordinato)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

2. Al comma 3 dell'articolo 28 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «, anche in somministrazione, stipulato da una *start-up* innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa,»;

b) le parole: «per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2» sono soppresse.

Art. 7.

*(Modifiche alla disciplina
del contratto a progetto)*

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Dalle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 sono esclusi i contratti a progetto stipulati dalle *start-up* innovative».

Art. 8.

*(Agevolazioni per l'utilizzo
di tirocini formativi)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la modifica delle linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, che tenga conto delle specificità delle *start-up* innovative definite ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sulla base dei seguenti criteri:

a) la possibilità per le *start-up* innovative di instaurare tirocini formativi in numero maggiore di quello ordinariamente previsto;

b) l'introduzione di specifiche agevolazioni fiscali per quelle *start-up* che decidano di trasformare almeno il cinquanta per cento dei tirocini in contratti a tempo determinato, nel quadriennio successivo alla data di costituzione di una *start-up* innovativa.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e all'articolo 5, pari complessivamente a 250 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

c) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

